

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

N. <u>133</u> del Reg.	OGGETTO: {	Regolamento e Tariffa per la concessione delle acque reflue.
Data <u>4-5-1971</u>		

L'anno millenovecento settantuno il giorno quattro del mese di Maggio -
 alle ore venti nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione,
 la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

Sig. Piccolo Sebastiano	- SINDACO
Pett. Carriero Michele	- ASSESSORE
Sig. Annunzio Michele	..
Sig. Marino Mario	..
Sig. Greco Salvatore	..
Sig. Scammaro Giuseppe	..
Sig. Danico Francesco	..

e con l'assistenza del Segretario comunale Signor **Pett. Giuseppe Sparta** -

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. **LA GIUNTA**

VISTA la Delibera Consiliare n°8 del 24-4-1968, esaminata dalla C.P.C. nella seduta dell'11-6-1968 e approvata dalla C.R.P.L. nella seduta del 6-8-1968 n°14061, nella quale, fra l'altro, venne deciso che alle maggiori spese derivanti dal nuovo inquadramento del personale dipendente si sarebbe provveduto mediante la realizzazione dell'entrata derivante dalla vendita delle acque reflue depurate;

CONSIDERATO che numerosi cittadini hanno già presentato l'istanza per la concessione delle acque suddette;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità e l'urgenza di procedere all'approvazione del relativo Regolamento;

VISTO l'OO. EE. LL.;

COI poteri del Consiglio, salve ratifiche;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento e Tariffa per la concessione delle acque reflue, che, qui di seguito, si trascrive:

✓.

REGOLAMENTO E TARIFFA PER LA CONCESSIONE DELLE ACQUE REFLUE

ART. 1° - Il Comune di Gremicchio ha la gestione diretta delle vasche di depurazione delle acque reflue e provvede alla conservazione di esse nei modi e forme di legge, affidandone la manutenzione e la custodia a personale idoneo e capace al fine di garantire l'uso delle acque per irrigazione.-

ART. 2° - Le acque reflue sono concesse dal Comune per uso irriguo ai privati cittadini che ne facciano domanda i quali devono costituirsi in consorzio ed in cooperativa, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e tecniche che all'uopo saranno impartite dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale.-

ART. 3° - Il Sindaco, mediante avviso pubblico, inviterà i cittadini che ne abbiano interesse a presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, domanda per la concessione delle acque reflue.

Qualora il quantitativo richiesto risulti inferiore alla disponibilità delle dette acque reflue, il Sindaco può riaprire i termini per altri trenta giorni.

In caso d'impossibilità di soddisfare tutte le richieste di concessione la priorità verrà data a coloro che avranno presentato la domanda per primi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso e determinata in rapporto alla vicinanza del fondo da irrigare rispetto alla vasca di depurazione.

La richiesta di concessione non può superare il quantitativo di acqua occorrente per la irrigazione di una superficie superiore a due ettari.

Per ottenere la concessione delle acque reflue necessita produrre al Sindaco del Comune:

- a) istanza in competente bollo nella quale deve essere indicato:
 - 1°) Cognome, nome e indirizzo del richiedente.
 - 2°) Ubicazione ed estensione del fondo da irrigare.
 - 3°) Dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari che regolano la materia, di accettarne il prezzo e di sottostare a tutte le prescrizioni tecniche e igienico-sanitarie che saranno emanate in merito dal Sindaco, dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- b) Certificato catastale del fondo da irrigare.
- c) Bilancio tecnico ove viene specificata la quantità di acqua reflua occorrente per l'irrigazione.

I cittadini, le cui domande sono state accettate, dovranno obbligatoriamente costituirsi in consorzio e cooperativa, pena la esclusione dalla concessione, per antegustire la detta concessione.

All'atto della concessione i richiedenti dovranno produrre copia legale dell'atto costitutivo del consorzio e cooperativa.

ART. 4° - La concessione viene fatta dal Sindaco, dietro parere favorevole scritto del Tecnico Comunale e dall'Ufficiale Sanitario del Comune, nonché della Giunta Municipale.-

ART. 5° - La Direzione Amministrativa del servizio è affidata al Sindaco e ad un Assessore Delegato, la Direzione Tecnica è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale e la vigilanza sanitaria all'Ufficiale Sanitario del Comune.-

ART. 6° - L'Ufficio Tecnico vigilerà per quanto riguarda la quantità di acqua da erogare, le ore di diramazione e le zone da irrigare. L'Ufficiale Sanitario vigilerà, sotto la sua personale responsabilità civile e penale, anche le concessioni non estino alla salute e incolumità pubblica.-

ART. 7° - Le vasche di depurazione dalle quali possono essere effettuate le concessioni delle acque reflue sono quelle ubicate in:

- a) Contrada Canali -
- b) Contrada Valverde -

ART. 8° - La concessione delle acque reflue verrà effettuata mediante contratto da stipularsi tra il Comune ed il legale Rappresentante del Consorzio e Cooperativa.-

ART. 9° - Il contratto ha validità decennale e sarà rinnovato tacitamente qualora non intervenga disdetta da una delle due parti almeno novanta giorni prima della scadenza.

Le spese tutte di contratto ed esecuzione, nessuna esclusa ed esentata, sono a carico del Consorzio e Cooperativa.-

ART. 10° - Il Presidente del Consorzio e Cooperativa è personalmente responsabile dei rapporti tra il Consorzio e Cooperativa ed il Comune, sia per quanto riguarda gli obblighi contrattuali e i pagamenti, sia per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni che all'uopo saranno impartite dall'Amministrazione Comunale, dal Tecnico Comunale e dall'Ufficiale Sanitario.

L'Amministrazione Comunale resta estranea ai rapporti tra gli aderenti al Consorzio e Cooperativa.-

ART. 11° - Le acque reflue concesse al Consorzio e Cooperativa, non possono essere cedute a persone estranee agli aderenti al Consorzio e Cooperativa, pena la revoca della concessione.-

ART. 12° - La concessione comporta per essa di forza maggiore, non dà diritto al concessionario ad alcuna indennità e risarcimento di eventuali danni.

ART. 13° - La concessione viene fatta all'imboccatura delle Vasche di depurazione.

Le opere di condotta sono a completo carico del Consorzio e Cooperativa, ivi compresa la vasca di raccolta che deve essere situata ad una distanza non inferiore a duecento metri dall'abitato.-

ART. 14° - Il prezzo delle acque reflue viene determinato in:

- L. 1.000 (mille) all'ora per la Vasca di depurazione ubicata in Contrada Canali, tenute conto della portata media di litri 10 (dieci) al secondo.
- L. 2.000 (duemila) all'ora per la Vasca di depurazione di Contrada Valverde, tenute conto della portata media di litri 20 (venti) al secondo.

L'importo da versare, per la concessione, prelievo la Tesoreria Comunale e previa ordinative di pagamento emesse dalla Ragioneria Comunale, deve essere corrisposto a semestri anticipati decorrenti dalla firma del contratto.-

ART. 15° - L'importo per ogni concessione viene rapportato, per il periodo primo biennio - trentuno Dicembre, a ventiquattro ore su ventiquattro ore.-

ART. 16° - L'Amministrazione Comunale si riserva la inalienabile facoltà di modificare la tariffa della concessione, di cui all'art. 14, senza che i concessionari abbiano nulla da eccepire, in dipendenza di aumento di quantitative d'acqua e di prezzi di mercato.-

ART. 17° - In caso di furto, deviazione o sottrazione di stato del decorso dell'acqua che rechi danno al Comune ed al concessionario si procederà in via Sindaciale.-

ART. 18° - Per le inosservanze al presente Regolamento il contraentente sarà punito con una pena pecuniaria da L.60.000 a L.100.000.-

In caso di recidiva la pena pecuniaria non potrà essere inferiore al massimo stabilito.-

L'importo della pena pecuniaria eccedente il minimo sarà determinata dal Sindaco e, se pagata entro otto giorni dalla notifica del processo verbale sulla inosservanza, estingue la denuncia alla Autorità Sindaciale.-

ART. 19° - Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte della Commissione Provinciale di Controllo e la sua successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 62 T.U. 1934, modificato dall'art. 26 della Legge 9-6-1947 n°530.-

ART. 20° - Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge in vigore in materia.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune su conforme relazione del Messo Comunale-CERTIFICA-che il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21.2.1972 al 7.3.1972 e che durante tale periodo non sono stati prodotti a quest'Ufficio reclami ed opposizioni.-

Granmichele li 9.3.1972

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Piccolo

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

f.to Currieri

f.to Giuseppe Sparta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno Sabato -
Maggio 1971 - domenica - e che non sono state prodotte
a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li 17 Maggio 1971.

Il Segretario Comunale

f.to Giuseppe Sparta

C Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 17 Maggio 1971.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

N.3700/Div. Amm./va

Seduta del 2.2.1972

Visto, salvo pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi prima dell'entrata in vigore ai sensi dell'art.197 Ord.EE.LL.

IL PRESIDENTE

Catania 16.2.972

F./to Illeggibile

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D. L. P. 29 ottobre 1955. n. 6.

Addi

Il Segretario Comunale

IL SINDACO